



## ***Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti***

### **DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA**

#### **Decreto n° 23/2019**

Il sottoscritto Direttore Marittimo del Veneto:

- VISTO l'articolo 91 e seguenti del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
- VISTO il regolamento di esecuzione del codice della navigazione – parte marittima, in particolare gli articoli 101, 130, 132, 133 e 134;
- VISTO il D.P.R. 2 febbraio 1984, n. 46 recante “Disposizioni per la stazzatura delle navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri che effettuano viaggi internazionali”;
- VISTO l'articolo 14, comma 1-bis, della legge 28 gennaio 1994 n. 84, come modificato, da ultimo con decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 232 recante “Riordino della legislazione in materia portuale”;
- VISTI gli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
- VISTO il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;
- VISTO il D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134;
- VISTO il dispaccio prot. n. 25869 in data 26 settembre 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale – Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne – DIV 2 - concernente le “Servizio di pilotaggio al terminal in concessione alla srl Terminale GNL Adriatico” con il quale il predetto Dicastero ha disposto di procedere alla modifica dell'articolo 2 bis del vigente decreto tariffario;
- VISTO: il proprio decreto n° 12/2019 in data 04 aprile 2019 , concernente la revisione biennale delle tariffe per i servizi di pilotaggio nel porto di Chioggia e Porto Levante;

## **DECRETA**

### ***Articolo 1***

L'articolo 2 bis del decreto n. 12/2019 in data 4 aprile 2019 in premessa citato è abrogato e sostituito dal seguente :

### **Articolo 2 bis**

*Per le navi che scalano al terminal in concessione alla “Terminale GNL Adriatico srl” le tariffe e le modalità di pagamento e fatturazione sono quelle stabilite nel contratto stipulato tra le parti, i cui effetti sono fatti salvi fino alla naturale scadenza, e nel relativo aggiornamento vigente.*

### **Articolo 2**

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione.

**IL DIRETTORE MARITTIMO**  
*Contrammiraglio (CP)*  
*Piero PELLIZZARI*

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgvo 07/03/2005 n. 82)
--